



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



N. 267 R.O.

Scicli, 28.7.2023

OGGETTO: Ordinanza Sindacale sulla deroga oraria ed il superamento dei limiti di emissioni sonore in occasione delle manifestazione denominata "Birrocco Summer Tour 2023" da venerdì 28 luglio a domenica 30 luglio 2023.

Premesso che:

- la legge 22/12/2011 n.214 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali nonché di quelle di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, ha di fatto ampliato le fasce orarie di prestazione di servizi, con il conseguente aumento di attrattiva e di presenza di clienti ed avventori, soprattutto nelle ore serali e notturne anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno e all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenze delle medesime attività;
 - il territorio comunale di Scicli è meta di turismo e, pertanto, è necessario consentire una promozione del territorio, che concorra al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a tutto vantaggio dell'economia locale;
 - il Comune di Scicli, con delibera G.C. n.137 del 07/07/2023, ha approvato il programma delle manifestazioni per la stagione estiva 2023 nell'ambito dell'evento "Diario d'estate - Pagine di spettacolo, Folklore & Tradizioni - Luglio/Settembre 2023", concedendo il proprio patrocinio;
 - tra le manifestazioni previste nel superiore programma c'è l'evento "Birrocco Summer Tour 2023" organizzato dalla Associazione Ideology ASD, che si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 luglio;
 - che l'evento in questione si svolgerà in Piazza Italia e consiste nella degustazione di birre artigianali e specialità alimentari nonché di un evento musicale di pubblico spettacolo;
 - occorre, pertanto, regolamentare e disciplinare la diffusione sonora prevista nel corso della manifestazione;
- Vista** la richiesta di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore avanzata dalla Associazione Ideology ASD in data 24/07/2023 prot. n. 29275;

Atteso che:

- l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere *Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.* temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;

Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze di esercizi pubblici, che reclamano maggiore rispetto dei limiti di emissione sonore, a tutela della quiete e della salute pubblica;

Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo ed alla quiete pubblica in generale, attraverso il contenimento delle emissioni sonore, l'igiene e il decoro urbano, mediante la disciplina delle fasce orarie di diffusione sonora e musicale, nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno e all'esterno dei locali;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 257 R.O. del 21/07/2023 recante "Misure per la prevenzione e vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento con particolare riguardo al fenomeno della movida";

Ritenuto che, per le considerazioni sopra esposte, l'evento in programma, possa giustificare il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga dei limiti di emissione sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, stante la temporaneità della manifestazione dal punto di vista turistico e di promozione del territorio;

Visti i:

- D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26/10/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.M. Ambiente 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- D.P.C.M. 31/03/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) e dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 26/10/1995 n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”;
- D.Lgs. 03/04/2006 n.152 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. 19/10/2011 n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n.122;
- Decreto Regione Sicilia 11/09/2007 “Linee Guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Siciliana”;
- Art. 50 del D.lgs. n.267/2000;

ORDINA

limitatamente alla manifestazione denominata “*Birrocco Summer Tour 2023*” indicata in premessa è disposta la deroga ai valori limite delle emissioni sonore ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. h) della legge n. 447/1995 di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 01/03/1991, ed ai limiti orari previsti dal vigente regolamento di sicurezza urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59/2019 e dall'Ordinanza Sindacale n. 257 R.O. del 21/07/2023, fino alle ore 01:00 del giorno successivo, per l'area di Piazza Italia e zone limitrofe interessate dalla manifestazione.

- Le attività di cui alla presente ordinanza che comportano la diffusione sonora e musicale svolte all'esterno delle attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e alla Legge Regionale 12.02.2002 n. 3.
- E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, mediante la disposizione di misure atte ad impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art.2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215, superino il valore normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto, non dovranno essere dirette verso le facciate degli edifici prospicienti.
- E' fatto salvo in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo alla quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.
- Ad ogni modo, dalle ore 00:00 le emissioni sonore potranno essere diffuse con riduzione progressiva del volume, fino alla cessazione totale, secondo le modalità di cui sopra.
- Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente regolamento di sicurezza urbana.

DISPONE

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e avrà decorrenza immediata.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa
- Questura di Ragusa
- Tenenza Carabinieri di Scicli
- ARPA Sicilia
- ASP di Ragusa – Servizio Prevenzione
- Titolari di P.O. interessati (SUAP e Polizia Municipale)

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso avanti al TAR di Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
geom. *Mario Marino*

